

*Gratuito patrocinio: sul familiare non convivente
fiscalmente a carico*

Cass. Pen., sez. IV, sentenza 29 luglio 2014, n. 33428 (Pres. Zecca, rel. Dovere)

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – FAMILIARE CONVIVENTE –
NOZIONE – PORTATA – FAMILIARE NON CONVIVENTE FISCALMENTE A
CARICO**

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, nel prendere in esame il familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. La valutazione di favore nei confronti di quest'ultimo è manifestata dalla possibilità di godere delle detrazioni per i familiari e per le spese sostenute per questi; tali benefici trovano limite nella previsione di una determinata soglia reddituale del familiare non convivente, oltre la quale il medesimo non può essere considerato a carico. L'essere fiscalmente a carico non significa quindi essere soggetti privi di proprio reddito; al contrario, l'esistenza di quel tetto reddituale denuncia che il soggetto fiscalmente a carico non convivente ben può essere titolare di un reddito proprio. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Tanto rammentato, risulta ribadito che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio in argomento non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente. Nel sud-est

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Ritenuto in fatto

1. Z.E. propone ricorso per cassazione avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Padova, su istanza dell'Agenzia delle entrate, ha revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato a suo favore, essendo stato ritenuto che dalla documentazione prodotta dall'ufficio erariale emerga che l'odierno ricorrente nell'anno 2010 era familiare a carico dei genitori con un reddito complessivo superiore a quello compatibile con il beneficio di cui trattasi. Rileva il ricorrente che egli risulta anagraficamente residente sin dalla 2006 in luogo diverso da quello in cui risiede la famiglia di origine e che è unico componente del proprio nucleo familiare; segnala che solo per un disguido la dichiarazione dei redditi dei genitori anche per gli anni successivi al 2007 lo ha indicato quale familiare non convivente a carico dei propri genitori e ciò nonostante il fatto che egli nell'anno 2010 avesse

percepito un reddito personale pari ad Euro 3500, incompatibile con la qualificazione di componente fiscalmente a carico del nucleo familiare di origine. Pertanto, essendo egli unico componente del proprio nucleo familiare nell'anno di riferimento, sia dal punto di vista fiscale che da quello anagrafico, ed avendo provveduto autonomamente al proprio mantenimento grazie ai redditi occasionali percepiti e dichiarati nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è fondato. 2.1. L'articolo 76, comma 2 d.p.r. 115/2002 dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio in parola è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, sul presupposto che l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari. Nel caso di specie il provvedimento impugnato, secondando la prospettiva indicata dall'Agenzia delle entrate con l'istanza di revoca, ha fatto perno sulla natura di familiare fiscalmente a carico non convivente; si tratta tuttavia di uno status non coincidente con quello (familiare convivente) che assume rilievo per l'ammissione e il mantenimento del beneficio in questione. Preme rimarcare che l'assunto qui esposto risulta coerente con le diverse finalità rispettivamente sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e alla regolamentazione tributaria. Questa, nel prendere in esame il familiare non convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dal familiare, ancorché non convivente, sul contribuente dichiarante. La valutazione di favore nei confronti di quest'ultimo è manifestata dalla possibilità di godere delle detrazioni per i familiari e per le spese sostenute per questi; tali benefici trovano limite nella previsione di una determinata soglia reddituale del familiare non convivente, oltre la quale il medesimo non può essere considerato a carico. L'essere fiscalmente a carico non significa quindi essere soggetti privi di proprio reddito; al contrario, l'esistenza di quel tetto reddituale denuncia che il soggetto fiscalmente a carico non convivente ben può essere titolare di un reddito proprio. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi. Tanto rammentato, risulta ribadito che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio in argomento non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente.

Né può ritenersi, come ha fatto il provvedimento impugnato, che stante la irrilevanza della coabitazione fisica ai fini dello stato di convivenza, possa affermarsi sic et simpliciter la insussistenza di quest'ultimo, apparendo evidente che, a fronte della dichiarazione resa dall'interessato di essere unico componente del proprio nucleo familiare, l'affermazione di una diversa situazione di fatto richiede l'evidenziazione degli elementi sui quali essa poggia. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso.